

Visto il Dirigente

Visto il Segretario



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Il Presidente**

Decreto n. 6 del 21 FEB 2020

**Oggetto:** Archiviazione del procedimento d'ufficio per l'annullamento di provvedimenti comunali relativi alle Varianti 1 e 2 al Piano degli Interventi del Comune di Sommacampagna.

**Decisione:** Archivio il procedimento d'ufficio per l'annullamento di provvedimenti comunali relativi alle Varianti 1 e 2 al Piano degli Interventi del Comune di Sommacampagna.

**Motivazione:** La competenza ad annullare le delibere ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico edilizia vigente al momento della loro adozione, è affidata dall'articolo 30 della LR 11/2004 al Presidente della Provincia previo accertamento delle violazioni e previa contestazione delle violazioni stesse ai soggetti responsabili.

Con nota numero 55535 del 17 settembre 2018, inviata al Comune di Sommacampagna, è stata data comunicazione preliminare di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 30 della LR 11/2004 relativa alla delibera di consiglio comunale numero 32 del 12 luglio 2018 - "adozione variante numero2 - "Regolativa" al Piano degli Interventi - Recepimento del Rischio Aeroportuale" e ai relativi elaborati e agli atti in essa connessi, sulla base di alcuni esposti inviati dal signor Beniamino Sandrini.

Il Dirigente dell'Area Programmazione e sviluppo del territorio, ha accertato che sussistono oggettivi contrasti relativi al procedimento di formazione delle Varianti urbanistiche, ma che allo stesso tempo non sussiste un interesse pubblico per

l'annullamento degli atti accertati illegittimi, come da propria nota allegata, ritengo che la stessa sia sostanzialmente condivisibile.

**Avvertenze:** contro il presente decreto può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

1 FEB 2020



Il Presidente  
Manuel Scalzotto



PROVINCIA DI VERONA  
Servizio Urbanistica

Pagina 1/3

Al Sig Presidente  
Provincia Verona

**Oggetto:** Accertamento delle violazioni e di interesse pubblico contrario all'annullamento dei provvedimenti comunali contestati, relativi alle Varianti numero 1 e 2 al Piano degli Interventi del Comune di Sommacampagna. Proposta di archiviazione del procedimento d'ufficio

**Premessa**

Con nota numero 55535, inviata al Comune di Sommacampagna, in data 17 settembre 2018 la Provincia ha inviato una comunicazione preliminare all'avvio del procedimento ex art. 30 LR 11/2004 relativa alla delibera di consiglio comunale numero 32 del 12 luglio 2018 - "adozione variante numero2 - "Regolativa" al Piano degli Interventi – Recepimento del Rischio Aeroportuale" e ai relativi elaborati e agli atti in essa connessi, sulla base di alcuni esposti inviati dal signor Beniamino Sandrini. Con protocollo provinciale numero 68707 del 13 novembre 2018 il comune di Sommacampagna, con nota e relazione a firma dell'arch. Paolo Sartori, ha risposto alla comunicazione preliminare all'avvio del procedimento ex art. 30 LR 11/2004 determinando oltre che per le questioni relative alla delibera di consiglio numero 32 del 12 luglio 2018 - "adozione variante numero2 - "Regolativa" al Piano degli Interventi – Recepimento del Rischio Aeroportuale", anche per gli altri aspetti segnalati dall'Esponente relativamente al Piano di Assetto del Territorio e alla Variante numero1 al PI del comune di Sommacampagna.

I provvedimenti comunali coinvolti direttamente o indirettamente dalle contestazioni sono:

- Variante 1 al PI adottata con DCC numero 38 del 26/06/2017; approvata con DCC numero 73 del 11/12/2017;
- Variante 2 al PI adottato con DCC numero 32 del 12/07/2018; approvata con DCC numero 33 del 25/03/2019;

Ufficio responsabile del procedimento escluso l'atto finale

Servizio Urbanistica (0722)

indirizzo Via delle Franceschine 10 – 37122 Verona  
responsabile Graziano Scarsini  
telefono e fax 0459288321 - 0459288320  
e-mail Graziano.scarsini@provincia.vr.it  
web Www.provincia.vr.it  
Codice mod. P00-001

rif. protocollo n.  
allegati n.  
codice fiscale 00654810233  
partita IVA 00654810233  
Versione mod. 17/03/14  
file 20200214\_accertamento violazioni.odt



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Servizio Urbanistica**

Pagina 2/3

**Accertamenti:**

Vista la relazione istruttoria del 15/11/2019, condividendone le motivazioni e le considerazioni svolte, accerto:

- il contrasto con la disciplina urbanistica vigente, per le varianti numero 1 e 2 al Piano degli Interventi, rispetto ai contenuti e al procedimento di formazione del Piano stesso, per i seguenti aspetti:
  - Mancato rispetto del procedimento di formazione delle Varianti al Piano degli Interventi, che ai sensi del richiamato articolo 18 doveva ripetere le procedure per ciascuna delle due Varianti. Pertanto il Documento Preliminare approvato con la Variante 1, una volta considerata l'opportunità di suddividere gli interventi in due "fasi" o meglio in due Varianti, avrebbe dovuto essere aggiornato, dandone atto in un nuovo Documento preliminare integrativo o almeno in sede di conclusione della fase di concertazione. La successiva formazione della Variante 2 avrebbe dovuto ripetere la procedura con la predisposizione ed approvazione di un nuovo Documento preliminare, che dando atto della suddivisione degli obiettivi iniziali in due Varianti, procedeva con i relativi adempimenti.
  - Mancato rispetto dello svolgimento preliminare all'adozione delle Varianti delle cosiddette "forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione...".
- la sussistenza di interesse pubblico contrario all'annullamento dei provvedimenti comunali contestati e accertati come illegittimi, in quanto il mancato adeguamento del Documento Preliminare alle mutate vicende amministrative che ne hanno comportato la suddivisione in due Varianti e la tardiva conclusione della fase di concertazione, avvenuta dopo l'approvazione delle Varianti, si configurano come violazioni prevalentemente procedurali, che non hanno mutato la sostanza del provvedimento finale, essendo quest'ultimo stato approvato dalla medesima Amministrazione Comunale, che non avrebbe avuto motivo di determinarsi in modo diverso da quello contenuto nel provvedimento approvato. Pertanto l'annullamento dei provvedimenti illegittimi e la successiva ripetizione degli adempimenti conformi alle norme procedurali ed ai contenuti del Documento Preliminare, produrrebbe il medesimo risultato finale, ma con tempi ed oneri amministrativi difficilmente giustificabili con il mero rispetto della legalità violata.

**Conclusioni:**

Per tutte le motivazioni sopra richiamate accerto la mancanza di interesse a procedere con la contestazione delle violazioni al comune di Sommacampagna in quanto nella memoria partecipativa il Comune stesso ha già approfondito i temi contestati, contestualizzandoli alle



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Servizio Urbanistica**

---

Pagina 3/3

proprie motivazioni contenute nelle deliberazioni e consentendo pertanto alla Provincia di determinarsi analiticamente sugli stessi.

Propongo l'archiviazione del procedimento d'ufficio nei confronti dei provvedimenti comunali coinvolti direttamente o indirettamente dalle contestazioni, avendo accertato che non sussiste di un interesse pubblico contrario all'annullamento dei provvedimenti comunali accertati come illegittimi.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Coordinatore D'Area  
ing. Carlo Poli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carlo Poli', written over the typed name.

Al Dirigente Coordinatore D'Area

**ing. Carlo Poli**

**Oggetto:** Comune di Sommacampagna – *Relazione Istruttoria sull'esito delle controdeduzioni pervenute alla comunicazione preliminare all'avvio del procedimento sensi dell'articolo 30 della LR 11/2004 relativo alle varianti numero 1 e 2 al PI del comune di Sommacampagna.*

### **Premesse**

L'annullamento da parte della Provincia, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 11/04, dei provvedimenti comunali accertati come illegittimi, deve essere supportato anche dalle condizioni indicate dall'art. 21 octies e 21 nonies della L 241/90 e successive modificazioni, che possono riassumersi in:

- illegittimità dei provvedimenti comunale di approvazione della variante al PAT per contrasto con la disciplina urbanistica;
- sussistenza di ragioni di interesse pubblico all'annullamento;
- ragionevolezza del termine trascorso dall'emanazione dell'atto che viene di norma considerato tale se assunto entro i due anni indicati dalla norma regionale.

### **Cronologia**

La Provincia ha attivato un procedimento per l'annullamento dei provvedimenti comunali contestati come illegittimi dal signor Beniamino Sandrini, con esposto protocollato con numero 46122 del 30 luglio 2018, successivamente integrato con note numero 47790 del 6 agosto 2018, numero 53438 del 6 settembre 2018 e numero 53438 del 6 settembre 2018. In data 17 settembre 2018 con nota numero 55535, la Provincia ha inviato una comunicazione preliminare all'avvio del procedimento ex art. 30 LR 11/2004 con particolare riferimento alla delibera di consiglio comunale numero 32 del 12 luglio 2018 - "adozione variante numero2 - "Regolativa" al Piano degli Interventi – Recepimento del Rischio Aeroportuale" e ai relativi elaborati e agli atti in essa connessi.

Con protocollo provinciale numero 68707 del 13 novembre 2018 il comune di Sommacampagna, con nota e relazione a firma dell'arch. Paolo Sartori, ha risposto alla comunicazione preliminare all'avvio del procedimento ex art. 30 LR 11/2004 determinando oltre che per le questioni relative alla delibera di consiglio numero 32 del 12 luglio 2018 - "adozione variante numero 2 - "Regolativa" al Piano degli Interventi – Recepimento del Rischio Aeroportuale", anche per gli altri aspetti segnalati dall'Esponente relativamente al Piano di Assetto del Territorio e alla Variante numero1 al PI del comune di Sommacampagna.

Contemporaneamente e successivamente, sono pervenute alla Provincia sia come destinataria in indirizzo che per conoscenza, ulteriori note del sig. Beniamino Sandrini che sono state registrate al protocollo provinciale con il numero 65784 del 29 ottobre 2018, numero 66868 del 5 novembre 2018 e numero 71989 del 28 novembre 2018.

In data 25 marzo 2019 il consiglio comunale di Sommacampagna con delibera numero 33 ha completato l'esame delle osservazioni ed ha approvato ai sensi dell'art. 18 comma 4 della LR 11/2004 la variante numero 2 - "Regolativa" al Piano degli Interventi - Recepimento del Rischio Aeroportuale", integrata con successiva delibera numero 34 del 4 aprile 2019.

Il termine temporale per l'assunzione da parte del Presidente della Provincia di Verona degli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 30 della LR 11/2004 sono i seguenti:

- 10 dicembre 2019 per la variante numero 1 al PI;
- 24 marzo 2021 per la variante numero 2 al PI .

### Istruttoria

Il comune di Sommacampagna, con la precitata nota e relazione, ha voluto riordinare le motivazioni dell'Esponente, ed ha fornito per ognuna le proprie controdeduzioni. Nello schema di sintesi sotto riportato, vengono riassunte le motivazioni dell'Esponente, le controdeduzioni del Comune e le determinazioni della Provincia, evidenziando in grassetto quelle contenenti contrasti con la vigente normativa urbanistico edilizia.

	Segnalazioni dell'Esponente	Controdeduzioni del Comune	Determinazioni della Provincia
1	Tra il PAT approvato nel 2009 ed il PAT approvato nel 2013 sono state introdotte modifiche sostanziali in merito alle quali non vi è stata la partecipazione che, invece, ci sarebbe stata se il PAT fosse stato riadottato e ripubblicato.	Non è stata approvata nessuna modifica sostanziale.	Già trascorsi i due anni previsti dall'art. 30 L.R. 11/2004.
2	Tra il PAT approvato nel 2009 ed il PAT approvato nel 2013 c'è stata un'integrazione al rapporto ambientale senza la prevista riapertura dei termini per la consultazione e partecipazione	L'integrazione al rapporto ambientale è stata valutata dall'autorità competente che ha ritenuto le varianti sostenibili.	Già trascorsi i due anni previsti dall'art. 30 L.R. 11/2004.
3	Hanno partecipato alla votazione delle delibere consiglieri portatori di interessi personali.	Trattasi di materia non conferente alle procedure urbanistiche.	Il comportamento degli amministratori è previsto dall'articolo 78 del Dlgs 267/2000 (" <i>...L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. ...</i> "). Il comune attesta che non risultano pendenti procedimenti di accertamento presso la competente Autorità. Quanto contestato risulta relativo ai comportamenti degli amministratori e

			non attiene alla disciplina urbanistico edilizia ex art. 30 LR 11/04.
4	Con la procedura di formazione delle varianti al PI sono state apportate modifiche sostanziali al documento programmatico del Sindaco approvato nel 2015, come ad esempio la suddivisione in due fasi delle azioni prospettate, ed inoltre in mancanza di documenti fondamentali previsti per il PI.	Le azioni enunciate nel documento di programmazione del Sindaco approvato nel 2015 contenevano tutti i contenuti della prima e della seconda variante al piano degli interventi. Nessuna variazione sostanziale è stata apportata. I documenti necessari sono presenti nella pratica.	Dalla lettura del "documento di programmazione del Sindaco" approvato nel 2015, risultano elencate 12 azioni programmatiche relative che sono state sviluppate in due varianti al piano degli interventi. Le modifiche contestate sono riconducibili ad un vizio procedurale. La procedura di formazione della Variante al PI secondo l'articolo 18 della LR 11/04, prevede la ripetizione del procedimento originario per ogni successiva Variante. Nel caso in esame si è invece mantenuto un unico Documento Preliminare, senza esplicitarne la suddivisione in due Varianti.
5	La fase di concertazione e di consultazione della prima variante al PI si è conclusa mesi dopo l'approvazione della prima variante al PI.	La normativa non fissa termini specifici e del percorso Unitario delle due varianti (1^ e 2^) è stato dato atto nella delibera di adozione del prima variante.	Effettivamente, con delibera di giunta comunale numero 44 del 4 marzo 2018 si dà atto della conclusione della fase di partecipazione, concertazione e consultazione, dopo l'approvazione della prima variante al Piano degli Interventi (del. c.c. numero 73 dell'11.12.2017). La vigente normativa urbanistica non fissa criteri o modalità per la conclusione della concertazione, ma ne presuppone lo svolgimento preliminare all'adozione.
6	La variante 1 al PI approva manifestazioni di interessi senza dotarsi di contenuti essenziali dei quali il PI necessita per una sua completa formazione e cioè quelli previsti dall'art. 17 della LR 11/2004.	La variante 1 al PI è una procedura di variazione del vecchio PRG che per effetto dell'entrata in vigore del PAT è diventato PI. Non trovano applicazione le norme di cui all'art. 17 della LR 11/2004.	La variante 1 al PI non risulta corredata dei documenti minimi previsti dall'art. 17 della LR 11/2004. Il PRG diventato PI con l'approvazione del PAT è lo strumento che per effetto della dinamica prevista dalla Legge 11/04, temporaneamente non è corredata da tutti i contenuti previsti dall'articolo 17.
7	E stata adottata la seconda variante al PI senza la necessaria preventiva approvazione di un documento programmatico del Sindaco con la sua relativa fase di concertazione, consultazione e partecipazione.	La variante seconda al PI è ricompresa in un sistema unitario di variazione del PI, le cui azioni sono tutte presenti nel documento di programmazione del sindaco approvato nel 2015.	Nel "documento di programmazione del Sindaco" approvato nel 2015, si elencano 12 azioni programmatiche relative alla variante al piano degli interventi, ma non si trova traccia di una suddivisione e schedulazione in

4



			<b>più fasi del piano.</b>
8	Nelle varianti 1 e 2 al PI sono state apportate modifiche sostanziali al PAT	Nessuna modifica sostanziale al PAT è stata apportata.	Compito del PI è dare attuazione agli obiettivi strategici del PAT nel rispetto del dimensionamento, mediante la localizzazione di azioni o interventi che appartengono alla discrezionalità del PI.
9	Nella variante 2 al PI viene approvato il piano di rischio aeroportuale in variante al PAT	Il PAT contiene integralmente tutte le disposizioni generali alla tutela del rischio aeronautico.	La controdeduzione del comune risulta coerente con il contenuto degli atti.
10	Nella variante 2 al PI sono state eliminate aree destinate alla mitigazione e alla compensazione ambientale, incidendo sul rapporto ambientale del PAT.	Le mitigazioni e compensazioni non sono state eliminate ma sono state puntualmente indicate.	Compito del PI è dare attuazione agli obiettivi strategici del PAT nel rispetto del dimensionamento, mediante la localizzazione di azioni o interventi che appartengono alla discrezionalità del PI. Successivamente la Commissione Regionale VAS con il parere 44 del 14 marzo 2019 decide di non assoggettare a VAS la Variante 2 al PI in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.
11.1	Modifica del PAT introdotta con accoglimento parziale dell'Osservazione numero 75 in spregio alle norme della VAS.	Trattasi di modifica non sostanziale relativa alle sole modalità di acquisizione delle aree pubbliche al patrimonio comunale.	Il PI prevede la localizzazione in coerenza con l'accoglimento parziale della osservazione numero 75 che demandava al PI le scelte operative, che sono state sottoposte a valutazione da parte della Commissione Regionale VAS che con il parere 44 del 14 marzo 2019 decide di non assoggettare a VAS la Variante 2 al PI in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.
11.2	Con l'accoglimento parziale dell'osservazione numero 75 non sono state rispettate le prescrizioni relative a "duna verde" e "parco urbano" introdotte nel Rapporto Ambientale.	Trattasi di dizioni sinonime e compatibili con "Bosco di Pianura" o "Parco Urbano", riferite comunque ad aree da acquisire al patrimonio comunale.	Il PI prevede la localizzazione in coerenza con l'accoglimento parziale della osservazione numero 75 che demandava al PI le scelte operative, che sono state sottoposte a valutazione da parte della Commissione Regionale VAS che con il parere 44 del 14 marzo 2019 decide di non assoggettare a VAS la Variante 2 al PI in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.
11.3	Non sono state aggiornate le quantità di volume previste dal PAT dell'ATO 2 ne modificati i volumi relativi al residenziale – direzionale – commerciale.	Nessuna modifica del PAT è stata operata in termini di dimensionamento. Il PI prevede di "consumare" tali volumi in ragione degli obiettivi della pianificazione operativa nei limiti del dimensionamento approvato dalla Regione.	La controdeduzione del comune risulta coerente con il contenuto degli atti.

11.4	Non risulta corretto assegnare credito edilizio direzionale commerciale in conseguenza dell'accoglimento parziale dell'osservazione numero 75 .	Nessun credito edilizio è stato concesso.	La controdeduzione del comune risulta coerente con il contenuto degli atti.
11.5	Non è possibile prevedere edificabilità residenziale in conseguenza dell'accoglimento parziale dell'osservazione numero 75 che comunque deve sottostare alle prescrizioni della VAS del PAT.	Nessuna edificabilità residenziale è stata concessa.	Il PI prevede la localizzazione in coerenza con l'accoglimento parziale della osservazione numero 75 che demandava al PI le scelte operative, che sono state sottoposte a valutazione da parte della Commissione Regionale VAS che con il parere 44 del 14 marzo 2019 decide di non assoggettare a VAS la Variante 2 al PI in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.
11.6	Il cambio di destinazione d'uso doveva essere preceduto da una variante al PAT comprensiva di una nuova valutazione ambientale strategica.	La sostenibilità ambientale è attuabile attraverso l'espletamento della VAS del PI, per la parte non valutata dal PAT.	Il PI prevede la localizzazione in coerenza con l'accoglimento parziale della osservazione numero 75 che demandava al PI le scelte operative, che sono state sottoposte a valutazione da parte della Commissione Regionale VAS che con il parere 44 del 14 marzo 2019 decide di non assoggettare a VAS la Variante 2 al PI in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.
11.7	Si trasforma un area produttiva in una residenziale, ove il volume non dovrebbe essere superiore ad un terzo del volume previsto, in analogia con altre variazioni operate.	L'intervento si attua con un accordo pubblico privato in applicazione ai limiti delle previsioni del PAT.	Il PI prevede la localizzazione in coerenza con l'accoglimento parziale della osservazione numero 75 che demandava al PI le scelte operative, che sono state sottoposte a valutazione da parte della Commissione Regionale VAS che con il parere 44 del 14 marzo 2019 decide di non assoggettare a VAS la Variante 2 al PI in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.
11.8	Se i due terzi del volume non si attuano (non residenziale) vuol dire che tale quantità di volume viene annullata.	L'intervento si attua con un accordo pubblico privato, nei limiti del dimensionamento approvato dalla Regione.	Il PI prevede la localizzazione in coerenza con l'accoglimento parziale della osservazione numero 75 che demandava al PI le scelte operative, che pertanto non hanno modificato il dimensionamento del PAT.
11.9	Si contesta che le opere di mitigazione non rimangano a carico dei proprietari.	Le modalità esecutive saranno oggetto di accordo.	La disciplina urbanistica affida ampia discrezionalità nella gestione dei contenuti degli accordi di pianificazione.
11.10	Anche la Realizzazione del "parco alberato" e la realizzazione di una "barriera acustica vegetale sul dosso" vanno realizzate a spese dei proprietari dell'area.	Le modalità esecutive saranno oggetto di accordo.	La disciplina urbanistica affida ampia discrezionalità nella gestione dei contenuti degli accordi di pianificazione.

h

## **Considerazioni.**

Si ritiene che ricorrano le condizioni per non procedere con la contestazione delle violazioni al comune di Sommacampagna in quanto come evidenziato nella memoria partecipativa del 13 novembre 2018, il Comune ha già controdedotto ai temi contestati, contestualizzandoli con le proprie motivazioni contenute nelle deliberazioni e consentendo pertanto alla Provincia di determinarsi analiticamente sugli stessi.

## **Accertamento delle violazioni per contrasto con la normativa urbanistico edilizia.**

Si propone l'accertamento del contrasto con la disciplina urbanistica vigente, come risulta dalla tabella sopra riportata nei punti numero 4, 5, 6 e 7, per le varianti numero 1 e 2 al PI, rispetto ai contenuti e al procedimento di formazione del Piano stesso, come disposto dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 23 aprile 2004 numero 11 di cui si evidenziano le criticità:

- Mancato rispetto del procedimento di formazione delle Varianti al Piano degli Interventi, che ai sensi del richiamato articolo 18 doveva ripetere le procedure per ciascuna delle due Varianti. Pertanto il Documento Preliminare approvato con la Variante 1, una volta considerata l'opportunità di suddividere gli interventi in due "fasi" o meglio in due Varianti, avrebbe dovuto essere aggiornato, dandone atto in un nuovo Documento preliminare integrativo o almeno in sede di conclusione della fase di concertazione. La successiva formazione della Variante 2 avrebbe dovuto ripetere la procedura con la predisposizione ed approvazione di un nuovo Documento preliminare, che dando atto della suddivisione degli obiettivi iniziali in due Varianti, procedeva con i relativi adempimenti.
- Mancato rispetto dello svolgimento preliminare all'adozione delle Varianti delle cosiddette "forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione...", come espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della LR 11/2004.

## **Valutazione dell'interesse pubblico all'annullamento dei provvedimenti comunali che autorizzano interventi in contrasto con la normativa urbanistico edilizia.**

Spetta alla Provincia valutare comparativamente anche l'interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento degli atti rispetto alla qualificata posizione dei destinatari dei provvedimenti contestati. In questo caso i destinatari sono i sottoscrittori degli accordi di cui all'art. 6 della LR 11/2004 in quanto il PI è uno strumento urbanistico conformativo di diritti edificabili. I sottoscrittori di tali accordi hanno posizione qualificata rispetto alle modifiche dei diritti edificatori deliberati dalle varianti numero 1 e 2 al PI approvate.

La giurisprudenza prevalente afferma che l'eventuale provvedimento finale di annullamento deve essere assistito da un chiaro supporto motivazionale che renda evidenti le ragioni per le quali i valori pubblici specifici che giustificano la cessazione degli effetti degli atti contestati, siano maggiormente pregnanti e prevalenti sull'interesse privato alla sua conservazione ed evidenziando le ragioni per le quali non possa rinvenirsi una soluzione meno gravosa per il privato.

Infatti l'interesse pubblico che legittima e giustifica la rimozione d'ufficio di un atto illegittimo deve consistere nell'esigenza che quest'ultimo cessi di produrre i suoi effetti, siccome confliggenti, in concreto, con la protezione attuale di valori pubblici specifici, all'esito di un giudizio comparativo

in cui questi ultimi vengono motivatamente giudicati maggiormente pregnanti di (e prevalenti su) quello privato alla conservazione dell'utilità prodotta da un atto accertato come illegittimo.

Nel caso esaminato, il mancato adeguamento del Documento Preliminare alle mutate vicende amministrative che ne hanno comportato la suddivisione in due Varianti e la tardiva conclusione della fase di concertazione, avvenuta dopo l'approvazione delle Varianti, si configurano come violazioni prevalentemente procedurali, che non hanno mutato la sostanza del provvedimento finale, essendo quest'ultimo stato approvato dalla medesima Amministrazione Comunale, che non avrebbe avuto motivo di determinarsi in modo diverso da quello contenuto nel provvedimento approvato.

L'accertamento delle violazioni sul procedimento e solo in parte sulla forma degli atti, fa propendere per l'assenza di un interesse pubblico alla rimozione degli atti amministrativi che sono risultati essere in contrasto prevalentemente con la procedura urbanistica vigente.

Si ritiene pertanto che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale contrario all'annullamento dei provvedimenti contestati, accertati in contrasto con la disciplina urbanistica vigente, relativamente a vizi procedurali, in quanto i contenuti degli stessi non sarebbero stati diversi dagli attuali, trattandosi di atti a contenuto discrezionale e vincolato, di competenza della medesima Amministrazione Comunale.

Pertanto l'annullamento dei provvedimenti illegittimi e la successiva ripetizione degli adempimenti conformi alle norme procedurali ed ai contenuti del Documento Preliminare, produrrebbe il medesimo risultato finale, ma con tempi ed oneri amministrativi, anche nei confronti dei privati, che sarebbero difficilmente giustificabili con il mero rispetto della legalità violata.


## Conclusioni

Per tutte le motivazioni sopra richiamate propongo di non procedere con la contestazione delle violazioni al comune di Sommacampagna in quanto nella memoria partecipativa del 13 novembre 2018, il Comune ha già controdedotto ai temi contestati, contestualizzandoli con le proprie motivazioni contenute nelle deliberazioni e consentendo pertanto alla Provincia di determinarsi analiticamente sugli stessi.

Propongo l'archiviazione del procedimento d'ufficio nei confronti dei provvedimenti comunali coinvolti direttamente o indirettamente dalle contestazioni, avendo al riguardo indicato le condizioni che consentono l'accertato della sussistenza di un interesse pubblico contrario all'annullamento dei provvedimenti comunali accertati come illegittimi.

Cordiali saluti.

Il funzionario tecnico  
Arch. Graziano Scarsini



15. 11. 19